

La Corte Ue sul ricorso presentato da Londra contro l'imposta

La Tobin tax ha futuro

Legittima la cooperazione tra 11 stati membri

DI VALERIO STROPPA

Via libera ai lavori sulla Tobin tax all'europea. La cooperazione rafforzata tra gli 11 stati membri che nel 2012 hanno deciso di impegnarsi insieme all'istituzione della tassa sulle transazioni finanziarie è legittima. Eventuali questioni di merito relative all'implementazione del prelievo potranno essere giudicate solo quando la collaborazione si tradurrà in provvedimenti attuativi. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia Ue, che con la sentenza nella causa C-209/13, che è stata depositata ieri, ha respinto il ricorso presentato dal Regno Unito volto a bloccare la Tobin tax comunitaria. In particolare Londra chiedeva l'annullamento della decisione 2013/52/Ue del Consiglio Ue, con la quale Bruxelles aveva dato l'ok all'avvio della cooperazione rafforzata, vale a dire l'istituto di diritto comunitario che consente una collaborazione più stretta tra alcuni governi che desiderano perseguire una maggiore integrazione su determinate materie.

Dopo alcune riunioni svolte in ambito Ecofin nel corso del 2012, infatti, è divenuto evidente che sulla creazione di un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie non si sarebbe mai raggiunto il sostegno unanime di tutti i

paesi membri. Ciò avrebbe sostanzialmente portato a uno stallo permanente. Vista la situazione, il 23 ottobre del 2012 Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione Ue la volontà di instaurare una cooperazione rafforzata sul tema. Il 14 febbraio 2013 Bruxelles ha adottato una proposta di direttiva in materia. Il Regno Unito ha però impugnato la decisione, sostenendo che la Tobin tax europea produrrebbe effetti extraterritoriali anche nei confronti dei paesi Ue non aderenti al tavolo tecnico. E, in attuazione delle due direttive sull'assistenza reciproca e sullo scambio di informazioni nel settore fiscale (2010/24/Ue e 2011/16/Ue), anche maggiori costi a carico degli intermediari. Argomenti che però, secondo i giudici del Lussemburgo, «non possono essere esaminati fintanto che i principi di imposizione relativi a tale imposta non saranno stati definitivamente stabiliti nell'ambito dell'attuazione della cooperazione rafforzata».

La «semplice» autorizzazione del Consiglio, infatti, non contiene alcuna disposizione riguardante la questione delle spese correlate alla Tobin tax. Da qui il rigetto del ricorso.

—© Riproduzione riservata—■

